Sentenza

n. 64 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo	Bax	Presidente
Claudio	Guerrini	Consigliere (relatore)
Alessandra	Cucuzza	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero **63004** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Toscana della Corte dei conti nei confronti di:

- sig. **PETRINI ALESSANDRO** (c.f. PTRLSN65L27Z133O), nato in Svizzera il 27 luglio 1965 e residente in Isola del Giglio (GR), via Del Dolce n. 45/1, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dagli avv.ti Mauro Renna, PEC: mauro.renna@milano.pecavvocati.it; Nicola Sabbini, PEC: nicola.sabbini@milano.pecavvocati.it; Daniela Amati, PEC: daniela.amati@milano.pecavvocati.it, e Rebecca Santoro, PEC: rebecca.santoro@ordavvle.legalmail.it, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia (i predetti difensori dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relativi al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata

mauro.renna@milano.pecavvocati.it, nonché al recapito di fax n. 02-780267);

- sig. **ORTELLI SERGIO** (c.f.: RTLSRG56H28E348Y), nato a Isola del Giglio (GR) il 28 giugno 1956 e ivi residente in via Del Dolce n. 31, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dagli avv.ti Mauro Renna, PEC: mauro.renna@milano.pecavvocati.it; Nicola Sabbini, PEC: nicola.sabbini@milano.pecavvocati.it; Daniela Amati, PEC: daniela.amati@milano.pecavvocati.it, e Rebecca Santoro, PEC: rebecca.santoro@ordavvle.legalmail.it, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia (i predetti difensori dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relativi al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata mauro.renna@milano.pecavvocati.it, nonché al recapito di fax n. 02-780267);

- sig. **LONGO DANIELE** (c.f. LNGDNL77L11F158U), nato a Messina l'11 luglio 1977 e residente in Grosseto, via Guglielmo Oberdan n. 51, rappresentato e difeso, in virtù di procura agli atti, dall'avv. Andrea Manzi (PEC. andreamanzi@ordineavvocatiroma.org, fax 063211370), presso il cui studio in Roma via Alberico II, n. 33 è elettivamente domiciliato.

Uditi, nell'udienza dell'8 novembre 2023, svoltasi con l'assistenza del segretario dott. Federico Liparulo, il magistrato relatore dott. Claudio Guerrini, il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Massimo Lupi, nonché l'avv. Daniela Amati per i convenuti sigg.ri Petrini Alessandro e Ortelli Sergio e l'avv. Andrea Manzi per il

convenuto sig. Longo Daniele.

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in data 20 aprile 2023 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha chiamato in giudizio i soggetti indicati in epigrafe al fine di sentirli condannare al pagamento in favore del Comune di Isola del Giglio (GR) della somma complessiva di **euro 417.467,26 o, in via subordinata, di euro 293.750,00,** da ripartirsi tra loro a titolo di responsabilità parziaria nelle quote, rispettivamente, del 50 per cento a carico del sig. **Petrini Alessandro**, del 30 per cento a carico del sig. **Ortelli Sergio** e del 20 per cento a carico del sig. **Longo Daniele**, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e degli interessi legali dalla data di pubblicazione dell'eventuale sentenza di condanna, oltre che delle spese di giustizia.

Al riguardo, l'organo requirente, basandosi sul materiale probatorio acquisito mediante le annotazioni istruttorie della Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Grosseto aventi data 22 settembre 2021, 24 giugno 2022 e 29 luglio 2022, afferma che in capo ai suddetti convenuti, rispettivamente Sindaco (sig. Ortelli Sergio), Segretario comunale (sig. Longo Daniele) e Responsabile di Area Tecnica (sig. Petrini Alessandro) del Comune di Isola del Giglio in carica all'epoca dei fatti, sarebbe ascrivibile una condotta antigiuridica foriera di danno erariale consistente, segnatamente: (i) nell'aver, dapprima, ottenuto un finanziamento regionale a fondo perduto di euro 2.834.424,95, con risorse a carico del Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) dell'Unione Europea, per effettuare la bonifica e messa in sicurezza permanente (in breve anche MISP) dell'ex discarica comunale di rifiuti ubicata in località "Le Porte", relativamente alla quale l'Italia era stata condannata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione delle direttive europee in materia di rifiuti, (ii) nell'aver, successivamente, causato, per protratta inerzia, la revoca per inadempimento di detto finanziamento a fondo perduto, non avendo realizzato e rendicontato l'intervento di MISP nel termine fissato, (iii) nell'aver, quindi, richiesto e ottenuto dalla Regione Toscana un ulteriore finanziamento di euro 470.000,00, questa volta con obbligo di restituzione a valere sulle risorse del bilancio comunale, destinato alla messa in sicurezza (non a titolo permanente ma) temporanea d'emergenza dell'ex discarica in discorso, al fine di interrompere l'applicazione delle penalità periodiche comminate dalla Corte di Giustizia UE alla Repubblica Italiana con effetto fino alla cessazione delle infrazioni accertate.

I.1 Precisato che l'atto di costituzione in mora dei menzionati soggetti è stato notificato in data 15 ottobre 2021, la Procura contabile procede quindi ad esporre nel modo seguente la ricostruzione dettagliata dei fatti, atti e documenti ritenuti rilevanti per gli addebiti contestati.

L'area in località Le Porte, di proprietà del Comune di Isola del Giglio e dal medesimo Ente direttamente gestita ad uso discarica fino al mese di settembre del 2000, era già stata oggetto della determinazione comunale dell'Area Tecnica n. 143 del 29 maggio 2003, relativa al conferimento dell'incarico professionale per la redazione del piano di

caratterizzazione e dei progetti preliminare e definitivo dei lavori di bonifica e MISP, nonché della delibera n. 127 del 15 dicembre 2005, con la quale la Giunta comunale approvava il progetto preliminare dei lavori.

Con sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 aprile 2007, nell'ambito della causa n. C-135/05, la Repubblica Italiana veniva ritenuta responsabile della violazione degli obblighi derivanti da varie direttive europee in materia di rifiuti in relazione all'accertato mancato risanamento di numerose discariche non a norma, tra cui anche quella ubicata in località Le Porte nel Comune di Isola del Giglio.

Con una nota del 23 settembre 2009, l'allora Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale comunicava alla Regione Toscana che il Comune di Isola del Giglio avrebbe provveduto entro il 30 novembre 2009 all'approvazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano economico relativi alla messa in sicurezza della discarica in questione.

Il progetto definitivo di bonifica e MISP della ex discarica, elaborato da progettisti esterni, nonché il connesso quadro economico complessivo dell'intervento, venivano poi approvati con delibera n. 87 del 29 novembre 2011 della Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco sig. Ortelli Sergio, su proposta del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva ed Ambientale dell'amministrazione comunale sig. Alessandro Petrini, il quale altresì apponeva il visto di regolarità tecnica sulla deliberazione e, nell'occasione, veniva nominato responsabile unico del procedimento (RUP). Il provvedimento dava atto che, a

copertura dell'opera, era previsto (anche) un contributo regionale di matrice eurounitaria a fondo perduto di euro 2.834.424,95, per il quale era stata presentata domanda di partecipazione al Bando della Regione Toscana POR CReO/FESR 2007-2013 ASSE 2 Attività 2.1.

Detto finanziamento è stato effettivamente concesso con decreto n. 2275 del 22 maggio 2012 del dirigente responsabile della Direzione Ambiente ed Energia-Settore Servizi Pubblici Locali e Bonifiche della Regione Toscana, nel quale veniva tra l'altro stabilito che l'intervento avrebbe dovuto essere ultimato, collaudato e rendicontato entro il termine massimo del 30 giugno 2015, pena la revoca del contributo.

In una nota del 29 ottobre 2012 (n. 7724) indirizzata alla Regione Toscana, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e RUP dell'intervento, sig. Alessandro Petrini, riferiva di un ritardo determinatosi nella procedura in relazione "*al tempo di attesa che è stato necessario per le caratterizzazioni di ca 7.000 mc di terre e rocce da scavo che risultavano presenti nell'area*" (al fine di un loro riutilizzo nell'esecuzione dei lavori) e alla connessa esigenza della "*progettazione da parte dei progettisti di una variante che sarà consegnata entro la fine del mese*".

Detta comunicazione indicava inoltre una tempistica articolata delle varie fasi di realizzazione dell'intervento che prevedeva la conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2014.

Il cronoprogramma dell'intervento veniva riformulato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e RUP, sig. Alessandro Petrini, in una successiva informativa dell'8 ottobre 2013 (n. 6998), inviata in risposta ad una richiesta della Regione Toscana del 24 settembre 2013. Veniva così

previsto per il mese di novembre 2013 l'inizio della procedura di gara (sia per la progettazione che dei lavori), cui avrebbero dovuto fare seguito le fasi di: (i) progettazione esecutiva, con inizio nel mese di marzo 2014 e termine nel mese di aprile 2014; (ii) esecuzione dei lavori, con inizio nel mese di giugno 2014 e termine nel mese di luglio 2015; (iii) collaudo lavori, con inizio nel mese di ottobre 2015 e termine nel mese di dicembre 2015; (iv) entrata in funzione del sito bonificato nel mese di gennaio 2016.

Con delibera n. 33 del 10 aprile 2014, adottata su proposta e previo parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico sig. Alessandro Petrini, la Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco sig. Ortelli Sergio e con l'assistenza del Segretario generale del Comune sig. Longo Daniele, approvava una variante tecnica al progetto definitivo di MISP della discarica.

In data 4 settembre 2014, il predetto Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale comunicava alla Regione Toscana che, "*in attuazione del comma 2-bis dell'art. 91 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 aggiunto dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 177*", era stata ritenuta necessaria l'esecuzione di una bonifica preventiva in merito all'eventuale presenza di ordigni bellici, per la quale era stato richiesto il nulla osta ai competenti organi dell'Esercito Italiano (poi rilasciato il 2 ottobre 2014).

Sopraggiungeva poi la nuova sentenza della Corte di Giustizia UE resa in data 2 dicembre 2014 nell'ambito della causa C-196/13, che ha rilevato la mancata esecuzione della precedente sentenza di cui alla

causa C-135/05 e che ha conseguentemente condannato la Repubblica Italiana a varie sanzioni pecuniarie tra le quali anche una penalità da applicarsi per ogni semestre in cui sarebbe perdurato l'inadempimento, calcolata computando l'importo di euro 200.000,00 per ogni discarica non risanata priva di rifiuti pericolosi, come era classificata l'ex discarica di località Le Porte nel Comune di Isola del Giglio (per le discariche invece contenenti rifiuti pericolosi l'importo unitario della penalità semestrale era di euro 400.000,00).

Con delibera di Giunta regionale n. 179 del 2 marzo 2015, la Regione Toscana disponeva la proroga al 31 dicembre 2015 del termine precedentemente fissato al 30 giugno 2015 per la conclusione degli interventi finanziati nell'ambito del Bando POR CReO/FESR 2007-2013 ASSE 2 Attività 2.1. Con note del 6 marzo 2015 e del 28 aprile 2015 indirizzate al Sindaco del Comune di Isola del Giglio, il Dirigente responsabile del Settore Rifiuti e Bonifiche delle Regione Toscana richiedeva un sollecito invio di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento di MISP, compatibile con il rispetto del suddetto termine che, secondo l'Autorità di gestione del POR in questione, era da considerarsi inderogabile ai fini dell'ammissibilità delle spese a valere sui fondi comunitari. Con successiva nota del 7 agosto 2015, lo stesso organo dirigenziale regionale, preso atto che l'ulteriore periodo di n. 16 mesi comunicato in data 30 aprile 2015 dal Comune come necessario per l'ultimazione dell'intervento eccedeva il suddetto limite temporale, al fine di evitare la ripetuta applicazione della sanzione semestrale di euro 200.000,00 stabilita dalla citata sentenza CGUE, diffidava l'Ente,

ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “Codice dell’Ambiente”) e dell'articolo 28-*ter* della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, a provvedere entro 60 giorni con gli atti di propria competenza finalizzati alla bonifica del sito in argomento.

Con determinazione del 7 settembre 2015 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Isola del Giglio nonché RUP dell’intervento, sig. Petrini Alessandro, si disponeva il pagamento di una prima rata all’impresa appaltatrice dei lavori di bonifica bellica sull’ex discarica, i quali, peraltro, non sono mai stati portati a compimento.

Acclarata l’impossibilità, per il Comune di Isola del Giglio, di realizzare la bonifica e MISP dell’ex discarica in trattazione e di rendicontarne le spese entro la data del 31 dicembre 2015, con determinazione n. 5405 del 4 novembre 2015 il sopra menzionato Dirigente della Regione Toscana disponeva la revoca del contributo di euro 2.834.424,95 originariamente concesso all’Ente a titolo di finanziamento a fondo perduto, cui seguiva, in data 2 febbraio 2016 (nota n. 27058/P), una nuova diffida al Comune di Isola del Giglio “*a proseguire il procedimento e ad affidare i lavori di messa in sicurezza permanente dell’ex discarica, entro e non oltre il 31.03.2016*”.

Il 10 giugno 2016 il Sindaco sig. Ortelli Sergio, scrivendo alla Regione Toscana, dopo aver riconnesso le problematiche precedentemente insorte per la bonifica della ex discarica al naufragio della nave da crociera Costa Concordia che avrebbe distolto il personale comunale dall’attività ordinaria dell’Ente almeno fino all’anno 2014 avanzato, annunciava la prossima redazione di un progetto di lavori di messa in

sicurezza d'emergenza (in breve anche MISE) del sito, per la cui realizzazione richiedeva un finanziamento mediante utilizzo dei fondi regionali di cui all'art. 28-*bis* della l.r. n. 25/1998, norma che consentiva la sovvenzione da parte della Regione Toscana degli interventi di bonifica di aree inquinate, con erogazioni da rimborsare a carico del beneficiario.

Tale finanziamento regionale a debito veniva effettivamente concesso, con decreto dirigenziale n. 12019 del 27 ottobre 2016, nella misura di euro 470.000,00, corrispondente all'importo complessivo del quadro economico dell'intervento già approvato dal Comune di Isola del Giglio con delibera n. 34 del 28 giugno 2016 della Giunta comunale (in presenza del Segretario comunale sig. Longo Daniele). Veniva al contempo disposta la contestuale erogazione al Comune di Isola del Giglio delle somme assegnate, nonché, ai sensi dell'art. 28-*bis* della l.r. n. 25/1998, il relativo rimborso a carico dell'Ente, senza oneri di interesse, in otto anni con 16 rate semestrali dell'importo di euro 29.375,00, a partire dal 1° gennaio 2018 sino al 30 giugno 2025.

Con delibera n. 58 del 30 novembre 2016, la Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco sig. Ortelli Sergio e con l'assistenza del Segretario comunale sig. Longo Daniele, approvava il progetto esecutivo di MISE della discarica in discorso, dando atto del quadro economico complessivo dell'intervento già definito con la menzionata delibera n. 34/2016. Entrambe le delibere di Giunta comunale da ultimo citate sono state assunte su proposta e previo parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente, sig. Petrini

Alessandro, il quale veniva nominato responsabile unico del procedimento (RUP) anche per il nuovo intervento di MISE. Tra il mese di dicembre 2016 e il mese di aprile 2017, il medesimo adottava le varie determinazioni dirigenziali con cui venivano disposti l'affidamento e la consegna dei lavori alle imprese interessate, nonché approvati una variante e gli stati di avanzamento lavori. In data 8 maggio 2017, infine, sottoscriveva per l'Amministrazione Comunale il certificato di regolare esecuzione delle opere in cui era confermato il quadro economico dell'intervento pari a complessivi euro 470.000,00. L'importo effettivamente impegnato, liquidato e pagato dal Comune di isola del Giglio, per corrispettivo all'impresa appaltatrice dei lavori, lavori in economia e incentivi tecnici a favore di dipendenti dell'amministrazione, è poi complessivamente ammontato in euro 417.467,26, con un avanzo di euro 52.532,74 corrispondente alla somma non impiegata rispetto al finanziamento erogato dalla Regione Toscana.

Quanto allo stato del rimborso di tale finanziamento a debito, la Procura contabile attesta l'avvenuto regolare pagamento da parte del Comune di Isola del Giglio di tutte le rate scadute alla data dell'atto di citazione per un totale di euro 293.750,00, mentre la restituzione della quota residua di euro 175.250,00 è prevista con successive rate semestrali in scadenza fino al 1° luglio 2025.

In tempi più recenti il Comune di isola del Giglio ha richiesto un nuovo finanziamento regionale a fondo perduto per la bonifica e MISP della ex discarica in località Le Porte (già sottoposta a MISE con finanziamento a debito), per un importo di euro 2.834.424,00 corrispondente a quello

del contributo a suo tempo revocato per inadempimento. A tal fine, con delibera n. 20 del 26 marzo 2021 la Giunta comunale, presieduta dal Sindaco sig. Ortelli Sergio, su proposta del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva ed Ambientale sig. Petrini Alessandro, ha approvato uno schema di convenzione da stipularsi con la Regione Toscana che impegna il Comune a realizzare l'intervento di bonifica e MISP, ivi compresa la fase della progettazione esecutiva e dell'affidamento e stipula del contratto, nell'arco temporale di 30 mesi secondo un dettagliato cronoprogramma.

I.2 Ravvisate, nelle suindicate circostanze di fatto, le condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale, la Procura regionale ha ritualmente emesso nei confronti degli odierni convenuti gli inviti a dedurre di cui all'art. 67 del Codice di giustizia contabile (c.g.c.), notificati rispettivamente, in data 7 novembre 2022 al sig. Ortelli Sergio, in data 10 novembre 2022 al sig. Petrini Alessandro e in data 11 novembre 2022 al sig. Longo Daniele.

Tutti i soggetti invitati hanno fatto pervenire le proprie deduzioni difensive. Il sig. Longo Daniele ha altresì svolto una audizione personale, di cui è stato redatto il verbale in atti e, in data 24 gennaio 2023, ha depositato ulteriore documentazione.

La Procura erariale, valutate le varie argomentazioni esposte dagli invitati come non idonee a superare gli addebiti mossi, ritiene quindi sussistenti nella fattispecie tutti gli elementi costituitivi della responsabilità amministrativa imputabile a carico dei sopra individuati Responsabile dell'Area tecnica, Sindaco e Segretario comunale del

Comune di Isola del Giglio in carica all'epoca dei fatti.

I.3 Nello specifico, la condotta antigiuridica posta in essere dai riferiti esponenti dell'Amministrazione comunale viene ravvisata nella protratta ed ingiustificata inerzia da essi serbata nel compiere le attività di bonifica e MISP dell'ex discarica ubicata in località "Le Porte", attività che erano di esclusiva pertinenza del Comune di Isola del Giglio in quanto ente proprietario della discarica, nonché relativo gestore prima della sua chiusura intervenuta nel 2000.

Il comportamento omissivo in questione, asseritamente perpetrato senza valido motivo per oltre un decennio dopo i primi affidamenti delle attività di progettazione risalenti al 2003, avrebbe causato la revoca del finanziamento regionale a fondo perduto di euro 2.834.424,95, richiesto e attivato nel 2011-2012 a valere sul fondo POR-FESR di matrice eurounitaria e poi revocato nel novembre 2015, che avrebbe consentito all'Amministrazione comunale, se correttamente e tempestivamente utilizzato e rendicontato, di effettuare una bonifica e MISP dell'ex discarica, idonea a isolare ed eliminare le fonti inquinanti ed a consentire il ripristino ambientale in modo definitivo.

L'inattività contestata ai convenuti si connoterebbe in termini di illiceità in quanto violativa del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché lesiva di specifico bene tutelato a livello costituzionale e sovranazionale, quale sarebbe da ritenersi l'ambiente.

Inoltre, l'antigiuridicità della descritta condotta risulterebbe acclarata anche dalle pronunce della Corte di Giustizia UE che hanno condannato

lo Stato italiano per la violazione della normativa europea in materia di rifiuti, anche con riferimento specifico all'omessa bonifica dell'ex discarica ubicata in località Le Porte, nonché dalle molteplici diffide inoltrate dalla Regione Toscana agli esponenti comunali per sollecitare l'adeguata e tempestiva realizzazione dell'intervento di bonifica finanziato, diffide sistematicamente disattese e sovente rimaste financo prive di un formale riscontro, che sono infine culminate nella decisione, assunta dall'Amministrazione regionale concedente, di revocare il finanziamento concesso per inadempienza del Comune beneficiario, dimostratosi incapace di concludere e rendicontare l'intervento finanziato nei termini stabiliti.

I.4 Secondo l'attore erariale, la condotta antigiuridica in esame avrebbe cagionato un danno erariale consistente in un ingente spreco di risorse pubbliche, la cui sussistenza, concretezza ed attualità sarebbe cogliibile da una duplice angolazione.

In primo luogo, il Comune di Isola del Giglio, una volta perso il contributo regionale a fondo perduto di oltre 2 milioni di euro atto a consentire la bonifica permanente, sarebbe stato costretto, al solo scopo di far cessare l'infrazione accertata dalla Corte di Giustizia UE e l'applicazione delle conseguenti penalità periodiche, a richiedere ed ottenere il nuovo finanziamento di euro 470.000,00, questa volta però con obbligo di restituzione e quindi a carico delle finanze comunali, per effettuare una MISE temporanea dell'ex discarica. In tal modo, l'onere finanziario relativo al rimborso delle quote capitali di detto finanziamento si configurerebbe quale perdita erariale secca che si riverbera

integralmente in senso diminutivo sul patrimonio del Comune di Isola del Giglio.

Sotto un'ulteriore ma connessa visuale, il finanziamento con obbligo di restituzione di euro 470.000,00 ottenuto dall'Amministrazione comunale, si connoterebbe per la sua disutilità in quanto finalizzato a una mera MISE del sito da bonificare, ovvero una tipologia di intervento che, in base alla normativa di settore, in particolare all'art. 240 del d.lgs. n. 152/2006 e, in precedenza, all'art. 2 del Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 attuativo del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rappresenta una mera azione cautelativa e preventiva, di natura temporanea, intesa a contenere la diffusione degli inquinanti in attesa (e non in sostituzione) degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di MISP.

Da ciò deriverebbe che il dispendio di risorse erariali a carico del bilancio dell'Ente relativo alla sola MISE sia da qualificarsi in termini di spesa evitabile e, quindi, a sua volta inutile, poiché sostenuta per un'azione non risolutiva sul versante del ripristino ambientale.

Costituirebbe riprova di tale conclusione anche la circostanza che, per il Comune di Isola del Giglio, si è poi nuovamente manifestata la necessità di effettuare la MISP della ex discarica in questione e che, a tale scopo, ha dovuto richiedere alla Regione Toscana un nuovo contributo a fondo perduto per un ammontare esattamente pari a quello dell'originario finanziamento revocato, ossia euro 2.834.424,95.

Quest'ultimo rilievo, peraltro, ovvero il dato per cui dall'importo del finanziamento richiesto per la realizzazione della nuova MISP non è

stato ritenuto possibile scomputare quello di euro 470.000,00 in precedenza acquisito a debito ed utilizzato per la MISE, sarebbe di per sé sufficiente anche ad escludere che la realizzazione di detta MISE abbia prodotto alcuna utilità in termini di riduzione delle lavorazioni da effettuare all'atto della successiva MISP e, quindi, di risparmio sulle spese da sostenere per il nuovo intervento.

I.5 Il nesso di causalità tra la condotta illecita contestata e il nocumento erariale per il Comune di Isola del Giglio viene dall'organo requirente rilevato muovendo da un approccio controfattuale, ovvero osservando che, se i competenti esponenti dell'Amministrazione comunale avessero adempiuto tempestivamente e correttamente alle loro incombenze in merito alla realizzazione dell'intervento di MISP finanziato dal contributo regionale a fondo perduto a valere sul POR-FESR, tale finanziamento non sarebbe stato revocato, l'ex discarica sarebbe stata bonificata con un intervento di ripristino ambientale definitivo e nessun ulteriore finanziamento con obbligo di restituzione a carico delle risorse comunali si sarebbe reso necessario per la messa in sicurezza del sito.

Nella stessa ottica, viene considerata irrilevante la circostanza che l'intervento di MISE sia stato attivato per bloccare l'ulteriore applicazione delle sanzioni periodiche inflitte dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 2014, posto che, afferma la Procura, ove i convenuti avessero utilmente impiegato l'originario finanziamento a fondo perduto ed effettuato la MISP entro il 2015, ciò avrebbe altresì consentito di interrompere la procedura di infrazione eurounitaria con alcuni anni di

anticipo.

I.6 In merito alla quantificazione del danno erariale asseritamente cagionato dalla condotta illecita contestata, parte attorea ritiene, in via principale, che essa debba essere definita nell'importo di euro 417.467,26, calcolato considerando l'entità del finanziamento regionale con obbligo di rimborso erogato al Comune di Isola del Giglio, pari a euro 470.000,00, soltanto per la quota che risulta effettivamente impiegata dall'Ente per spese relative alla realizzazione dell'intervento di MISE (pagamenti ai professionisti progettisti, alle imprese esecutrici e ai dipendenti comunali per quanto attiene all'incentivo alle funzioni tecniche), al netto quindi della somma di euro 52.532,74 non utilizzata, costituente quindi un avanzo rispetto al quadro economico iniziale. In subordine, il *quantum* del danno erariale viene individuato nell'importo di euro 293.750,00, corrispondente alla quota del finanziamento a debito che il Comune di isola del Giglio ha già rimborsato alla Regione Toscana secondo il piano rateale prefissato.

In ogni caso, secondo la Procura, dalla quantificazione del nocumento sofferto dal Comune di Isola del Giglio non sarebbe scomputabile l'importo di euro 165.575,05 che, nel quadro tecnico economico dell'originario progetto di MISP (di complessivi euro 3.000.000,00), figurava finanziato con fondi propri dell'Ente. Ciò in quanto tale somma non è stata mai stanziata né erogata dal Comune per la bonifica della discarica e anche perché il suddetto quadro economico, contenuto nella delibera di Giunta comunale del 2011 relativa alla MISP mai realizzata, scontava una posta contabile di euro 186.773,94 riferita a "*imprevisti e*

arrotondamento” e quindi evidentemente implicante una spesa soltanto eventuale se non finanche implausibile.

I.7 La responsabilità erariale della fattispecie dannosa come sopra ricostruita viene dalla Procura contabile ascritta in capo ai tre soggetti convenuti, in virtù del rapporto di servizio ritenuto sussistente con il Comune di Isola del Giglio all’epoca dei fatti e, sul piano soggettivo, a titolo di colpa grave.

Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, al sig. Petrini Alessandro viene imputata l’inescusabile negligenza e macroscopica superficialità nell’esercizio delle incombenze proprie dei ruoli ricoperti nell’arco temporale osservato, sia di responsabile dell’ufficio comunale specificamente competente nella materia di cui trattasi, sia di responsabile unico di tutti i procedimenti relativi alla messa in sicurezza e bonifica dell’ex discarica comunale.

Egli, infatti, non avrebbe assolto agli obblighi istruttori, di impulso e di controllo interno imposti dalla normativa al fine di assicurare la conclusione nei termini prescritti dell’attività amministrativa affidata alla sua cura, mentre per altro verso, figura come autore di tutte le determine dirigenziali rilevanti nella vicenda e anche, insieme al Sindaco, dei riscontri forniti alla Regione Toscana in cui si esponevano cronoprogrammi dell’intervento di MISP poi sistematicamente disattesi.

Il medesimo, inoltre, ha verificato gli elaborati progettuali da porre a base dell’intervento di messa in sicurezza e ha altresì sottoscritto per l’Amministrazione il certificato di regolare esecuzione del tardivo e non risolutivo intervento di MISE dell’ex discarica.

Riguardo al sig. Ortelli Sergio, all'epoca dei fatti Sindaco del Comune di Isola del Giglio, la Procura evidenzia preliminarmente i ruoli, rispettivamente, di presidente nelle sedute di Giunta comunale in cui sono state approvate le deliberazioni relative agli interventi in questione e di referente e interlocutore (come detto, unitamente al sig. Petrini Alessandro) nei rapporti intrattenuti con la Regione Toscana e con le altre Amministrazioni coinvolte. Soprattutto, però, contesta a suo carico l'omissione della diligenza minima esigibile perché, pur avendo piena e costante cognizione degli sviluppi della vicenda, non avrebbe assolto ai doveri di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo rispetto al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, a lui ascrivibili in base all'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 21 dello Statuto comunale, che erano all'evidenza necessari per sollecitare una tempestiva ed adeguata definizione della procedura di MISP dell'ex discarica, sì da non perdere il finanziamento a fondo perduto concesso dalla Regione Toscana.

Al Segretario comunale sig. Longo Daniele, infine, viene addebitata la responsabilità di non aver adempiuto**,** nel periodo dal mese di dicembre 2013 al mese di marzo 2017, ai propri doveri di vigilanza e controllo sulle condotte omissive e commissive che, nell'arco temporale considerato, hanno prima determinato la revoca del finanziamento regionale a fondo perduto e poi prodotto il conseguente danno erariale, venendo peraltro così meno ai generali obblighi di sovraintendere alla gestione dell'amministrazione comunale gravanti sul medesimo in ragione della qualifica rivestita.

In altre parole, dunque, nonostante avesse certamente piena contezza delle vicende in questione, in ragione della sua presenza in sedute di Giunta comunale in cui sono state assunte deliberazioni (peraltro ritenute meramente interlocutorie e non satisfattive) in merito alla necessità di bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica, nonché per la particolare rilevanza e durata dell'inerzia prodottasi nell'operazione di MISP, egli non avrebbe tempestivamente attivato i suoi poteri di supervisione e di controllo sulla fattispecie e non avrebbe adottato le opportune sollecitazioni, segnalazioni e prescrizioni nei confronti dei competenti responsabili dell'Amministrazione comunale per assicurarne la tempestiva conclusione e scongiurare così la revoca del finanziamento. In particolare, con riferimento al sig. Petrini Alessandro, risulterebbe finanche che, in sede di valutazione dell'attività svolta nel 2015, il sig. Longo Daniele abbia ritenuto integralmente raggiunto l'obiettivo concernente la bonifica della discarica in discorso.

Nei confronti del Segretario comunale, in virtù del ruolo rivestito nelle sedute di Giunta comunale, la Procura individua altresì specifici elementi di grave colpevolezza nel non aver debitamente segnalato, in occasione dell'approvazione della delibera relativa alla bonifica da ordigni bellici, che la normativa introduttiva dell'obbligo di tale attività non era ancora entrata in vigore, nonché, in occasione dell'approvazione della delibera relativa alla MISE con finanziamento a debito, che con tale decisione il Comune avrebbe corso i rischi di danno erariale che poi si sono effettivamente concretizzati.

La Procura ritiene che la responsabilità da ascriversi ai soggetti

convenuti per il pregiudizio erariale oggetto di contestazione sia di tipo parziario e da suddividere secondo la seguente ripartizione di quote: 50 per cento in capo al sig. Alessandro Petrini, 30 per cento in capo al sig. Sergio Ortelli e 20 per cento in capo al sig. Daniele Longo.

I.8 Rispetto alle contestazioni sopra evidenziate, la Procura non riconosce alcuna valenza scriminante alle giustificazioni che erano state a suo tempo addotte dal Comune di Isola del Giglio in risposta alle richieste di informazioni e ai solleciti provenienti dalla Regione Toscana e che sono state poi ripresentate dagli odierni convenuti in sede di deduzioni istruttorie per escludere le rispettive responsabilità, ovvero quelle relative a: (i) l'asserito aggravio di lavoro sostenuto dagli uffici comunali a causa del naufragio della nave Costa Concordia avvenuto nel 2012; (ii) la necessità emersa nel 2014 di eseguire una bonifica preventiva per l'eventuale presenza di ordigni bellici; iii) l'impossibilità oggettiva per il Comune di bandire, in autonomia, una gara per l'affidamento dei lavori di bonifica.

Con riferimento al primo punto, osserva anzitutto che la situazione emergenziale causata dal noto evento evocato, asseritamente implicante ricadute negative sul regolare svolgimento delle attività ordinarie da parte degli uffici comunali, si sarebbe verificata in un arco temporale molto ristretto (gennaio 2012-settembre 2014) rispetto al periodo più ampio in cui si sarebbe dovuta realizzare la bonifica permanente (anni 2009-2015). Esclude poi che numerosi dipendenti comunali possano essere stati destinati in maniera esclusiva o totalizzante all'espletamento di attività connesse a situazioni

eccezionali e straordinarie determinate dal naufragio della nave Concordia, posto che per la gestione dell'emergenza in questione furono all'epoca nominati un Commissario delegato e un soggetto attuatore esterni al Comune, mentre al fine di supportare il Sindaco e gli uffici comunali nella cura delle correlate incombenze gravanti sull'Ente fu affidato a un soggetto esterno apposito incarico, reiterato più volte, con oneri posti a carico di Costa Crociere.

Per quanto attiene alla bonifica bellica, viene rilevato che l'azione sarebbe stata avviata in mera attuazione di una disposizione normativa non applicabile al caso di specie in quanto all'epoca non ancora entrata in vigore. Pertanto, l'assenza di un obbligo normativo cogente, unitamente alla circostanza che tale bonifica non è mai stata portata a compimento, nemmeno in occasione dei lavori di MISE quando, cioè, la disposizione in questione era invece divenuta vigente, corroborerebbe la tesi per cui la decisione di dar luogo a tale intervento sia stata pretestuosamente assunta con la sola finalità dilatoria e dissimulatoria del colpevole ritardo accumulato dall'Amministrazione comunale nell'effettuare la MISP.

Infine, analoga valutazione è riservata al motivo indicato nell'incolpevole insuccesso dei tentativi di aggregare il Comune di Isola del Giglio ad una centrale unica di committenza al fine di poter procedere all'affidamento di lavori pubblici come quello relativo alla MISP, posto che, anche in questo caso, l'efficacia della disposizione normativa che prevedeva tale modalità di azione come obbligatoria per i comuni di piccole dimensioni, ovvero l'articolo 33, comma 3-*bis*,

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è stata da vari interventi legislativi sospesa senza soluzione di continuità dalla sua introduzione avvenuta nell'anno 2011 fino al mese di novembre del 2015, ossia quando il finanziamento a fondo perduto disposto dalla Regione Toscana per effettuare la MISP della discarica era già stato revocato per inerzia del Comune.

La Procura, inoltre, rifacendosi alla esposta ricostruzione della vicenda, esclude che possa riconoscersi pregio alle prospettazioni difensive, variamente svolte dai convenuti in sede di deduzioni istruttorie, tese a coinvolgere nella responsabilità erariale contestata anche la Regione e l'Amministrazione statale, nonché gli esponenti comunali in carica nel periodo temporale antecedente agli anni 2009-2010.

I.9 A confutazione dell'eccezione di prescrizione formulata da alcuni convenuti in sede di deduzioni istruttorie, l'attore pubblico afferma che, in generale, la decorrenza del termine in questione sia da ancorare all'effettivo verificarsi delle erogazioni erariali e dei pagamenti che compongono il complessivo fatto dannoso rilevante ai fini della responsabilità amministrativa. Con riferimento al caso di specie, pertanto, individua il *dies a quo* del termine prescrizionale, alternativamente, (i) dalla data di erogazione del finanziamento regionale a debito, secondo la ricostruzione delineata in via principale (ii) dalla data dei singoli ratei di rimborso del finanziamento a carico delle risorse comunali, secondo la ricostruzione operata in via subordinata. Conclude quindi che, secondo entrambe le prospettazioni, l'azione erariale risulterebbe tempestiva, considerando l'intervenuta

costituzione in mora degli odierni convenuti.

II. Con distinte e separate comparse di risposta depositate il 18 ottobre 2023 con il ministero dei medesimi avvocati, si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, il sig. Alessandro Petrini e il sig. Sergio Ortelli.

Con argomentazioni difensive per larga parte sovrapponibili e di analogo tenore i predetti convenuti chiedono: in via preliminare, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità erariale; nel merito, in via principale, il rigetto delle domande di condanna avanzate dalla Procura, siccome infondate per insussistenza dei requisiti sia oggettivi sia soggettivi della responsabilità amministrativa; in subordine, la rideterminazione dell'ammontare del danno erariale e delle quote di danno ad essi rispettivamente addebitate, nonché l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

II.1 Come accennato, in entrambi gli atti defensionali in esame viene preliminarmente sollevata l'eccezione di prescrizione delle pretese risarcitorie azionate dalla Procura.

Al riguardo viene osservato che la condotta antigiuridica contestata dall'attore erariale è da individuarsi unicamente nella asserita protratta e ingiustificata inerzia degli esponenti dell'Amministrazione comunale nell'eseguire la bonifica e MISP della ex discarica, che ha causato la perdita del finanziamento regionale a fondo perduto. Di conseguenza, il termine prescrizionale quinquennale dovrebbe iniziare ad essere computato dalla data della revoca di tale finanziamento, ovvero il 4.11.2015, e dovrebbe considerarsi integralmente decorso, tenuto conto della sospensione dei termini processuali dovuta all'emergenza

legata al Covid dall'8.03.2020 al 31.08.2020, nel giorno 29.04.2021, data rispetto alla quale le notifiche degli atti di costituzione in mora dei convenuti, avvenute in entrambi i casi il 15.10.2021, risulterebbero tardive.

II.2 Nel merito, ciascuno degli esponenti premette in via generale che, per impossibilità oggettiva di un loro apporto causale, nessuna responsabilità può essere ad essi ascritta per la presunta inerzia mantenuta dall'Ente dal 2003 fino, rispettivamente, alla data di assunzione presso il Comune (17.05.2010) per il sig. Petrini Alessandro, e alla data di elezione a Sindaco (giugno 2009) per il sig. Ortelli Sergio.

Affermano poi che nessuna condotta antigiuridica omissiva può essere configurata nei loro confronti, posto che la situazione di straordinaria emergenza causata, su tutto il territorio comunale, dal naufragio della nave Costa Concordia (peraltro formalmente dichiarata con D.P.C.M. del 20.01.2012) e la necessità di realizzare la bonifica bellica hanno inevitabilmente impedito la realizzazione della MISP.

Sotto il primo profilo, deducono che il menzionato evento disastroso occorso in prossimità delle coste dell'isola del Giglio la notte del 13.01.2012, ovvero a distanza di soli 45 giorni dall'approvazione del progetto definitivo di MISP della ex discarica in località Le Porte (delibera di Giunta comunale n. 87 del 29.11.2011) e prima ancora dell'ottenimento del finanziamento regionale a fondo perduto (disposto con D.D. n. 2275 del 22.05.2012), avrebbe sin da subito determinato un profondo "sconvolgimento" istituzionale nell'attività del Sindaco e dei

sedici dipendenti del Comune, essendo stati tutti gli uffici comunali distolti, per causa di forza maggiore, dall'ordinaria azione amministrativa. Questa avrebbe potuto essere progressivamente ripresa con regolarità solo a fine anno 2014 dopo la revoca dello stato emergenziale disposta con delibera della Presidenza del Consiglio dell'8.08.2014 con effetto dal 15.09.2014, senza contare che l'impegno del Comune sarebbe proseguito anche successivamente nell'ambito delle attività gestite dall'Osservatorio per il monitoraggio dei fondali.

L'aggravio lavorativo determinatosi in questo periodo a carico di strutture e personale comunali sarebbe attestato dalle due ordinanze emesse dal Sindaco dell'Ente (ovvero le ordinanze n. 5 del 16.01.2012 e n. 17 dell'11.09.2013) che, su richiesta del Responsabile della Protezione Civile locale, hanno disposto la messa a disposizione della medesima, per le varie attività di supporto alle operazioni connesse alla gestione emergenziale nell'isola, di un contingente di undici e poi di tredici dipendenti comunali (incluso, peraltro, lo stesso sig. Petrini Alessandro) sulle sedici unità della dotazione complessiva.

Inoltre, l'oneroso impegno straordinario assunto in prima linea dall'intera Amministrazione comunale nella gestione delle plurime e diversificate esigenze concrete determinatasi a seguito del naufragio sarebbe stato già giudizialmente accertato dalla sentenza del Tribunale di Grosseto n. 115 del 10 luglio 2015, nella parte in cui, esaminando la domanda di risarcimento "*dei costi sostenuti in considerazione del fatto che il personale alle dipendenze del Comune non ha potuto svolgere la propria attività amministrativa essendosi dovuto dedicare all'emergenza*

Costa Concordia", ha statuito che detta voce risarcitoria va riconosciuta poiché non "*è contestabile che gran parte del personale alle dipendenze del piccolo Comune dell'isola del Giglio era sostanzialmente messo a disposizione del Responsabile della locale Protezione civile per far fronte alia situazione emergenziale venutasi a creare a seguito del naufragio della nave e della permanenza del relitto sino all'estate del 2014. Può dunque ritenersi dimostrato che i dipendenti erano sicuramente occupati … nell'espletamento di attività connesse alla gestione emergenziale*".

D'altra parte, il suddetto rilievo non sarebbe affatto smentito dal fatto che per la gestione dell'emergenza siano stati nominati un Commissario esterno e un Soggetto attuatore esterno, posto che questi erano titolari di compiti di coordinamento e di rendicontazione che erano svolte per lo più a distanza e non si sarebbero mai sostituiti al sindaco o agli altri dipendenti comunali nel fronteggiare le concrete esigenze che quotidianamente emergevano *in loco*. Il Sindaco sig. Ortelli Sergio, peraltro, faceva anche parte del Comitato Consultivo di cui il Commissario per l'emergenza si è avvalso per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'impossibilità per il Comune di Isola del Giglio di portare a termine la MISP nella siffatta situazione straordinaria, ovvero l'inesigibilità di una condotta differente da parte del Sindaco e dei dipendenti dell'Ente, risulterebbe vieppiù dimostrata dalla circostanza che, in tempi recenti e nelle condizioni normali ormai ripristinate, l'Amministrazione comunale, nonostante l'invarianza del numero dei dipendenti, sia riuscita, secondo

la ristretta tempistica programmata, a completare la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento della (nuova) MISP dell'ex discarica comunale e anche ad affidare i relativi lavori.

Quanto alla bonifica preventiva del sito per l'eventuale presenza di ordigni bellici, i convenuti osservano che l'operazione non fu decisa in ossequio al mero dato normativo, bensì in quanto valutata come necessaria nel Piano di sicurezza e coordinamento del 17.06.2014 predisposto dal progettista incaricato. Inoltre, l'arresto nell'esecuzione dei relativi lavori non può essere imputato all'Amministrazione comunale poiché fu conseguenza di problematiche di carattere tecnico riscontrate dall'impresa affidataria.

Secondo gli esponenti, non possono fornire prova di una loro condotta inerte neppure le interlocuzioni tra il Comune e la Regione Toscana finanziatrice, la quale invece avrebbe espressamente considerato le ragioni inerenti alla gestione dell'emergenza Concordia e alla necessità di eseguire la preventiva bonifica bellica come valide giustificazioni dei ritardi nell'esecuzione dei lavori (come in nota del 6 marzo 2015, prot. n. 57468/P, dei Responsabile del Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati) e, anzi, avrebbe impiegato tali motivazioni per richiedere nelle sedi competenti una proroga del termine per previsto l'ultimazione, il collaudo e la certificazione di bonifica con i fondi POR (come nelle note, rispettivamente, dei medesimo Responsabile di settore diretta all'Autorità di Gestione POR, del Presidente della Regione diretta al Ministro dell'Ambiente e del Territorio).

L'insussistenza di un'inerzia giuridicamente rilevante sarebbe altresì

dimostrata, sia dai tentativi posti in essere (e non concretizzati per il sopraggiungere di difficoltà non imputabili al Comune) per affidare i lavori di bonifica dell'ex discarica in questione al gestore unico del servizio integrato di gestione dei rifiuti, in forza del contratto di servizio sottoscritto da quest'ultimo con la competente Autorità Territoriale d'Ambito (ATO SUD) che prevedeva anche la possibilità di realizzare bonifiche di ex discariche comunali, sia la mancata effettuazione del pur preannunciato intervento in via sostitutiva da parte della Regione Toscana, che non ne ha ravvisato la necessità dopo la realizzazione della MISE.

II.3 Il complesso e straordinario contesto fattuale in cui si sono trovati ad operare, contrassegnato dalla sopravvenienza delle riferite difficoltà oggettive ed eccezionali, secondo i convenuti dovrebbe in ogni caso condurre ad escludere la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave. In particolare, sottolineano il loro pieno ed effettivo coinvolgimento in prima linea nelle operazioni legate all'emergenza conseguente al naufragio della Concordia, il quale avrebbe rappresentato un oggettivo impedimento al corretto svolgimento degli ordinari incarichi istituzionali e amministrativi, con inevitabili ricadute anche sul procedimento relativo alla realizzazione della bonifica e della MISP.

A questo riguardo, il sig. Petrini Alessandro richiama specificamente le ordinanze sindacali che, sin dal gennaio 2012, hanno previsto la sua messa a disposizione della Protezione Civile per le esigenze connesse alla gestione emergenziale. Evidenzia altresì l'asserita gravosità della

sua condizione lavorativa, essendo responsabile dell'Area tecnica dell'Ente, con solo due collaboratori assegnati all'Ufficio a fronte della speciale complessità dei procedimenti di pertinenza, nonché RUP di tutti i procedimenti di tale Ufficio e talvolta anche progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, con competenza estesa anche all'ambiente e ai servizi pubblici.

Il sig. Ortelli Sergio rammenta invece di essere stato all'epoca responsabile, nella sua qualità di sindaco, sia della Protezione civile comunale e come tale costantemente coinvolto in ogni fase delle attività di supporto alla gestione emergenziale fino alla cessazione di questa, sia della comunicazione dell'Ente e come tale in continuo contatto con la cittadinanza per i bisogni che quotidianamente si appalesavano in conseguenza della eccezionalità della situazione, Evidenzia inoltre il suo impegno quale membro istituzionale del Comitato consultivo istituito a supporto del Commissario nominato per l'emergenza, organo la cui attività nel periodo in questione sarebbe stata continuativa e ininterrotta e avrebbe comportato circa 400 riunioni, nonché membro dell'Osservatorio per il monitoraggio dei fondali, istituito nel 2012 e tutt'ora attivamente impegnato nella risoluzione dei danni occorsi all'ecosistema marino dell'isola.

In definitiva, dunque, le soprarichiamate circostanze, anche in considerazione della priorità accordata alle esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, andrebbero valutate come esimenti della colpa grave, idonee ad escludere la configurabilità in capo agli esponenti di qualsiasi "negligenza intollerabile" o "trascuratezza

imperdonabile” a doveri di servizio rispetto alla diligenza minimale.

II.4 I predetti convenuti affermano altresì che nella complessiva fattispecie presa in considerazione dalla Procura contabile non si sarebbe prodotto alcun danno erariale a scapito del Comune di Isola del Giglio.

Al riguardo premettono che, avendo a mente i criteri che governano la nuova contabilità degli enti locali dopo l’intervento armonizzatore di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all’uscita finanziaria determinata dall’utilizzo del finanziamento a debito per un intervento migliorativo della ex discarica di proprietà comunale sarebbe correlato un corrispondente incremento dell’attivo patrimoniale dell’Ente.

Si soffermano poi soprattutto sulle asserite utilità che sarebbero derivate all’Ente, sul piano finanziario oltre che della salvaguardia ambientale, attraverso la realizzazione della MISE con il finanziamento regionale a debito.

Sotto un primo profilo evidenziano il dato per cui la MISE ha consentito di uscire più celermente dalla procedura di infrazione eurounitaria e, quindi, di evitare l’ulteriore applicazione delle sanzioni periodiche previste dalla sentenza CGUE del 2014.

Sostengono poi, basandosi su una relazione tecnica appositamente redatta da un professionista del settore, che tra gli interventi posti in essere nell’ambito della MISE vi sarebbero ricomprese anche alcune opere anticipatorie di lavori che sarebbero stati comunque necessari anche in sede di MISP finanziata col nuovo contributo regionale a fondo perduto, nonché altre opere idonee a scongiurare nuovi danni

ambientali e, di conseguenza, ulteriori extra-costi per l'Amministrazione.

Insomma, alcune lavorazioni specificamente individuate, già contemplate nel progetto originario di MISP del 2012, proprio perché eseguite con la MISE non sarebbero più da replicare nell'ambito della MISP approvata nel 2022, come sarebbe dimostrato dalla loro mancata previsione nella nuova progettazione dell'intervento. Peraltro, l'aver realizzato la MISE nel 2016-2017 avrebbe consentito di porre in essere le cennate opere anticipatorie e preparatorie della nuova MISP a costi inferiori, considerato il rincaro registrato nei prezzi delle materie prime nel periodo post-pandemia. I risparmi di spesa scaturiti in tal modo per il Comune, uniti a quelli derivanti dall'aver evitato costi aggiuntivi per fronteggiare prevedibili nuovi danni ambientali, costituirebbero vantaggi finanziari per l'Ente che compenserebbero ampiamente la spesa di euro 417.467,26 sostenuta per l'effettuazione della MISE, ovvero il *quantum* del pregiudizio erariale contestato dalla Procura contabile.

Gli esponenti aggiungono poi che quanto sopra asserito non sarebbe smentito, bensì piuttosto confermato, dalla circostanza per cui l'ammontare del finanziamento a fondo perduto richiesto alla Regione Toscana per la nuova MISP corrisponde esattamente al finanziamento ottenuto nel 2012. Ciò in quanto, se si tiene conto della necessità di ottemperare ai nuovi vincoli in materia di discariche di rifiuti derivanti dal decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121 e degli attuali prezzi di mercato post-pandemia, non sarebbe stato possibile prevedere un quadro economico per la nuova MISP (dell'importo di euro

2.834.424,95) addirittura inferiore a quello contenuto nella delibera del 2011 di approvazione del progetto definitivo dell'originaria MISP (pari a euro 3.000.000,00). Ciò invece sarebbe potuto accedere proprio perché la realizzazione dell'intervento di MISE avrebbe determinato la riduzione dei lavori da effettuare in sede di MISP e, quindi, il relativo costo complessivo.

Sempre in tema di danno, in via gradata i convenuti contestano la quantificazione di euro 417.467,26 prospettata dalla Procura in via principale, considerata l'avvenuta restituzione alla Regione di soli euro 293.750,00 del complessivo finanziamento ricevuto.

Deducono inoltre che, in ogni caso, dal danno erariale contestato, sia in via principale che in via subordinata, si dovrebbe scomputare la somma di euro 165.575,05 che già nell'originario progetto di MISP era stata posta a carico del Comune. a nulla rilevando che trattasi di importo mai effettivamente stanziato né erogato dal Comune, visto che tale circostanza sarebbe chiaramente connessa alla mancata realizzazione dell'intervento e alla conseguente mancata effettuazione delle spese correlate.

Entrambi gli esponenti lamentano l'eccessività delle rispettive quote percentuali di danno poste a loro carico e al riguardo osservano che, essendo la contestazione della Procura regionale riferita all'inerzia serbata "*per oltre un decennio*", essi non potrebbero essere chiamati a rispondere delle condotte omissive tenute già dal 2003 dai componenti della precedente Amministrazione e dai rispettivi predecessori.

Entrambi invocano infine l'applicazione da parte di questo Giudice del

potere riduttivo, in ragione delle circostanze del caso concreto.

III. Costituitosi in giudizio, il sig. Longo Daniele ha depositato memoria difensiva in data 19 ottobre 2023, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree formulate nei suoi confronti, ovvero, in subordine, il contenimento al minimo della condanna, eventualmente anche in applicazione del potere riduttivo, con rimborso di spese e onorari di difesa.

III.1 Al riguardo, osserva preliminarmente di aver assunto l'incarico di segretario presso il Comune di Isola del Giglio (svolto unitamente alle analoghe funzioni ricoperte presso altri comuni della zona in base a specifica convenzione) con decorrenza dal 1° dicembre 2013, peraltro come prima assegnazione da vincitore di concorso. Pertanto, all'atto della sua presa di servizio, la situazione di fatto concernente la questione della bonifica della ex discarica comunale in località Le Porte sarebbe stata già quasi completamente (e irrimediabilmente) cristallizzata, per responsabilità, carenze ed errori risalenti almeno sino al 2003 ed eventualmente addebitabili ad altri soggetti o Amministrazioni.

Afferma poi che nessuna condotta commissiva antigiuridica può essere imputata a suo carico posto che le deliberazioni di Giunta relative alla vicenda in questione, adottate con la sua partecipazione in qualità di Segretario comunale, erano tutte legittime e necessarie. In particolare:

a) la delibera n. 33 del 2014 era approvativa di una variante tecnica al progetto di MISP resasi indispensabile per recepire le osservazioni formulate da altri enti in sede di conferenza di servizi, e, quindi, come

tale non potrebbe essere ritenuta pretestuosa o pregiudizievole; b) l'operazione di bonifica bellica era stata valutata come necessaria dal professionista incaricato del coordinamento della sicurezza del progetto e, pertanto, i relativi provvedimenti approvativi non avrebbero avuto alcuna finalità dilatoria e dissimulatoria del ritardo accumulato dall'Amministrazione comunale nell'effettuare la MISP; c) le delibere n. 34 e n. 58 del 2016, successive alla revoca del finanziamento a fondo perduto e concernenti la realizzazione della MISE, costituivano provvedimenti necessitati dall'esigenza di scongiurare l'aggravarsi delle sanzioni inflitte dalla Corte di Giustizia UE alla Repubblica Italiana in relazione alla mancata bonifica della ex discarica.

Nega altresì che una sua responsabilità possa discendere da una presunta condotta omissiva violativa degli obblighi di supervisione e controllo sulle attività e gli organi del Comune gravanti sul segretario comunale. Sul punto riferisce anzitutto di non essere mai stato coinvolto direttamente nella gestione della questione della bonifica della discarica almeno fino alla metà del 2015, quando il Sindaco, avvertito il rischio concreto di perdere il finanziamento a fondo perduto relativo alla MISP, gli chiese di verificare l'operato del sig. Petrini Alessandro. Sostiene inoltre che le iniziative e gli interventi che la Procura gli contesta di non aver intrapreso ai fini della tempestiva realizzazione della MISP gli erano invece precluse in virtù del principio di inderogabilità delle attribuzioni dei dirigenti (art. 107, d.lgs. n. 267/2000) e, comunque, avrebbero comportato un suo indebito sconfinamento in valutazioni e scelte di ordine tecnico-discrezionale di pertinenza del dirigente

responsabile dell'intervento o, relativamente alla decisone di procedere alla bonifica bellica, del Coordinatore per la sicurezza dell'opera.

III.2 In ordine al profilo soggettivo della condotta, l'esponente lamenta che la Procura regionale avrebbe omesso di indicare e trattare gli elementi su cui fonda il giudizio di sussistenza della colpa grave e si sarebbe limitata a mere affermazioni di principio circa la sussistenza di generali obblighi di supervisione della gestione dell'amministrazione in capo al Segretario comunale, configurando quasi una sorta di responsabilità di posizione a suo carico.

III.3 Anche il sig. Longo Daniele, con considerazioni sovrapponibili o analoghe a quelle svolte nelle memorie degli altri due convenuti, deduce che nella vicenda relativa alla mancata realizzazione delle MISP della ex discarica comunale abbia profondamente influito la situazione assolutamente straordinaria ed imprevedibile che gli amministratori e i dipendenti del Comune di Isola del Giglio hanno dovuto fronteggiare a seguito del naufragio della nave Concordia e che dovrebbe di per sé valere quale esimente da ogni addebito di responsabilità erariale. In proposito specifica di esser stato anch'esso pienamente e direttamente coinvolto in tutte le complesse attività imposte dalla gestione dell'emergenza, avendo dovuto in particolare coordinare gli uffici comunali impegnati a far fronte alla massa di inediti problemi venutisi a creare e poi collaborando al raggiungimento dell'accordo tra il Comune e l'armatore al fine di far ottenere all'Ente un adeguato indennizzo.

III.4 L'esponente in questione propone altresì l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale negli stessi esposti termini degli altri

due convenuti.

III.5 Infine, in subordine rispetto alle richieste principali e in ottica di ridimensionamento del danno erariale risarcibile, invoca l'applicazione del potere riduttivo in ragione della peculiarità e straordinarietà degli eventi che avrebbero influito sulle tempistiche degli interventi, nonché l'applicazione della *compensatio lucri cum damno* "obliqua", in considerazione del vantaggio che, con la realizzazione della MISE mediante ricorso al finanziamento a debito, sarebbe conseguito allo Stato italiano per il venir meno dei presupposti di fatto relativi alle sanzioni irrogate dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 2014.

IV. Alla pubblica udienza di trattazione, il pubblico ministero contesta le eccezioni formulate nelle comparse difensive richiamando argomentazioni già prodotte nell'atto introduttivo del giudizio e conclude insistendo per l'integrale accoglimento della domanda giudiziale. Anche i due difensori intervenuti, rispettivamente, per i sigg.ri Petrini Alessandro e Ortelli Sergio e per il sig. Longo Daniele, ribadiscono le contestazioni già esposte nelle memorie di costituzione in giudizio e insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Terminata la discussione, la causa viene trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Nel presente giudizio si tratta sostanzialmente di stabilire se nella vicenda considerata possano rinvenirsi, a carico dei convenuti esponenti del Comune di isola del Giglio, profili di responsabilità erariale in ordine alla mancata realizzazione e rendicontazione dell'opera di bonifica e messa in sicurezza permanente (MISP) di una ex discarica

comunale entro i termini stabiliti per poter beneficiare di un contributo regionale a fondo perduto all'uopo concesso all'Ente a valere sul fondo POR-FESR di matrice eurounitaria. Ulteriore profilo di responsabilità attiene al nocumento in termini di inutile ed evitabile dispendio di risorse pubbliche che da ciò sarebbe derivato a seguito della successiva assunzione e utilizzazione di un finanziamento regionale con obbligo di restituzione gravante sul bilancio dell'Ente per l'effettuazione sulla medesima ex discarica di un intervento di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) ritenuto necessario per far cessare l'infrazione accertata dalla Corte di Giustizia UE sul sito in questione e l'applicazione delle conseguenti sanzioni periodiche inflitte.

2. In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione erariale sollevata dai convenuti.

Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 gennaio 1994, n. 20, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale si compie decorsi cinque anni dalla verificazione del fatto dannoso.

In base a tale dato normativo testuale, la consolidata giurisprudenza di questa Corte afferma che il *dies a quo* del termine prescrizionale deve essere ancorato al momento in cui si perfeziona la fattispecie dannosa, che comprende sia l'azione illecita, sia l'effetto lesivo della stessa. In altri termini, il "fatto" causativo di danno è concepito come fattispecie a formazione progressiva, per il cui completamento non è sufficiente la condotta che ha comportato la violazione degli obblighi di servizio (in sé solo potenzialmente lesiva), ma occorre anche la dimostrazione di una

concreta *deminutio patrimonii* dell'Ente pubblico (il cd *eventus damni*). Ciò anche quando le due componenti della fattispecie dannosa (l'azione illecita e l'effetto lesivo) non coincidano sul piano temporale, ovvero quando il pregiudizio patrimoniale si produce in concreto in epoca successiva alla condotta antigiuridica che lo ha determinato. In tal caso, la decorrenza iniziale del termine in questione coincide con la verificazione dell'effetto lesivo (cfr. Sez. riun. giur. n. 62/A del 1996 e poi, *ex multis*, Sez. giur. Piemonte n. 227/2022, Sez. giur. Puglia n. 654/2021 e Sez. giur. Lazio n. 107/2017).

Ciò posto, nel caso in esame il *dies a quo* del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 non può essere individuato, come invece sostenuto dai convenuti, nella data del 4.11.2015 in cui è intervenuta la revoca del primo finanziamento regionale accordato. In tale fase, infatti, non si erano ancora manifestate le erogazioni erariali o i pagamenti a carico del bilancio del Comune integranti la fattispecie illecita contestata.

Avendo riguardo proprio alla prospettazione dell'illecito erariale formulata dall'attore pubblico, deve invece senz'altro escludersi che il complessivo fatto dannoso addebitato ai convenuti possa ritenersi compiutamente verificato in un momento anteriore alla erogazione al Comune del finanziamento regionale a debito per la realizzazione della MISE, ovvero ad una data che non può essere fatta risalire a ritroso nel tempo oltre quella del decreto dirigenziale regionale n. 12019 del 27.10.2016 che ha disposto la concessione con contestuale liquidazione del contributo in questione.

Assumendo quindi quest'ultima data limite (27.10.2016) come riferimento per l'*exordium praescriptionis*, deve conseguentemente osservarsi che l'atto di costituzione in mora, in quanto notificato agli odierni convenuti il 15.10.2021, ha debitamente interrotto il decorso del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione erariale, cosicché risultano tempestivi, sia gli inviti a dedurre emessi dalla Procura contabile e notificati tra il 7 e l'11 novembre 2021, sia il successivo atto di citazione notificato a tutti i convenuti in data 8.5.2023. Per quanto evidenziato, dunque, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.

3. Venendo al merito, questo Collegio ritiene che l'asserzione di fondo su cui si basa la contestazione attorea, ovvero quella secondo cui agli odierni convenuti sarebbe imputabile un'inerzia prolungata e gravemente colposa che avrebbe comportato la revoca per inadempimento del finanziamento a fondo perduto concesso dalla Regione Toscana al Comune di Isola del Giglio per la realizzazione della bonifica e messa in sicurezza permanente (MISP) della ex discarica in località "Le Porte", non possa essere condivisa.

3.1 Al riguardo, come premessa generale occorre osservare che, nella valutazione degli elementi fattuali che compongono la vicenda esaminata, un rilievo importante è da riconoscersi alla collocazione temporale delle condotte (anche omissive) effettivamente riconducibili a ciascuno dei convenuti, nonché alla successione cronologica in cui si sono manifestati, non solo gli atti e i documenti di varia natura prodotti dalle parti, ma anche le specifiche circostanze incidenti sui procedimenti

avviati e le evenienze straordinarie che le parti stesse hanno dedotto in giudizio in quanto ritenute oggetto di doverosa considerazione nell'ambito del contesto di riferimento.

Sotto un primo profilo, dunque, ciò comporta anzitutto che sicuramente nessun addebito può essere mosso ai convenuti per fatti dannosi antecedenti ai diversi momenti in cui si è instaurato il relativo rapporto di servizio col Comune di isola del Giglio, ovvero rispettivamente: per il sig. Ortelli Sergio, al mese di giugno 2009 in cui è stato nominato Sindaco dell'Ente; per il sig. Petrini Alessandro, alla data del 17 maggio 2010 di assunzione presso l'Ente; per il sig. Longo Daniele, alla data del 1° dicembre 2013 di assegnazione dell'incarico di segretario comunale.

Tenuto conto dei termini specifici della contestazione formulata, afferente per il profilo considerato al mancato utilizzo di un contributo a carico di risorse di provenienza eurounitaria, il periodo oggetto di osservazione può essere ulteriormente delimitato con riferimento almeno all'epoca in cui risulta pubblicato il bando della Regione Toscana POR CReO/FESR 2007-2013 ASSE 2 Attività 2.1 relativo alla "Realizzazione di interventi finalizzati a restituire all'uso civile e produttivo i siti inquinati e a riconvertire le aree industriali abbandonate e/o degradate – Annualità 2011/2012" approvato con Determina Dirigenziale n. 3907/11, e cioè con riferimento agli anni 2011 e seguenti.

D'altro canto, è lo stesso attore pubblico che nell'atto introduttivo del giudizio, pur talvolta stigmatizzando un'inerzia ultradecennale risalente al 2003 nella realizzazione della bonifica e MISP della discarica in

esame, comunque precisa che ogni snodo in cui si sarebbe articolata la complessiva condotta illecita ascritta ai convenuti si sarebbe verificato successivamente all'anno 2010.

Così circoscritto l'ambito temporale della fattispecie da esaminare, si registra che, dopo l'assenza di ulteriori avanzamenti da parte dell'Amministrazione precedente nel procedimento finalizzato alla bonifica e MISP della ex discarica comunale successivi alla delibera di Giunta comunale n. 127 del 15.12.2005 di approvazione del progetto preliminare, la nuova Amministrazione comunale con a capo il Sindaco sig. Ortelli Sergio si è adoperata per riattivare il corso amministrativo dell'opera anzitutto provvedendo, con delibera di Giunta comunale n. 42 del 7.5.2011 e su richiesta dei professionisti incaricati, alle modifiche della convenzione a suo tempo stipulata con i professionisti stessi (il 29.5.2003 previa determinazione comunale n. 143 di pari data) resesi necessarie per adeguare le competenze ad essi spettanti per la redazione del progetto definitivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori. Già nel corpo di tale provvedimento viene dato atto dell'esistenza di una procedura in corso per ottenere dalla Regione Toscana il contributo necessario per far fronte ai lavori di bonifica, nonché dell'incarico di Responsabile del procedimento affidato al sig. Petrini Alessandro.

Di lì a breve è quindi intervenuta la delibera di Giunta comunale n. 87 del 29.11.2011 di approvazione del progetto definitivo di bonifica e MISP della ex discarica sita in località Le Porte e del correlato quadro tecnico economico dell'intervento, così come presentati dai

professionisti incaricati in data 17.10.2011 e approvati (seppur con condizioni) dalla conferenza dei servizi il 15.11.2011, nonché previa verifica tecnica compiuta il 28.11.2011 dal responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva ed Ambientale sig. Petrini Alessandro. Quest'ultimo, in virtù della qualifica rivestita, figura anche come autore della proposta di deliberazione e del relativo parere favorevole di regolarità tecnica, e risulta essere altresì nominato quale Responsabile unico del procedimento (RUP) in questione. La sollecitudine mostrata nell'adozione del provvedimento è spiegata con la necessità di accompagnare, a pena di inammissibilità, con un progetto definitivo approvato la domanda di partecipazione al bando regionale POR CReO/FESR 2007-2013 ASSE 2 Attività 2.1 da cui l'Ente contava di ottenere il contributo a fondo perduto di matrice eurounitaria a copertura quasi integrale della spesa prevista per l'opera.

Prima ancora che detto finanziamento venga effettivamente concesso dalla Regione Toscana (ciò è avvenuto con decreto dirigenziale del 22.5.2012), il sig. Petrini Alessandro ha affidato con propria determinazione n. 32 del 21.2.2012 l'incarico per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo stoccate nell'area dell'ex discarica (il Piano della caratterizzazione era stato approvato con la delibera di Giunta comunale n. 102 del 21.9.2005). Peraltro, in una nota del 29.10.2012 lo stesso sig. Petrini Alessandro informava la Regione Toscana circa il ritardo del procedimento dovuto proprio ai tempi rivelatisi necessari per svolgere la suddetta caratterizzazione in modo da soddisfare le esigenze rappresentate dagli Enti partecipanti alla cennata conferenza

di servizi approvativa del progetto definitivo.

In questa stessa sede, peraltro, erano state manifestate, segnatamente dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)-Dipartimento provinciale di Grosseto e dalla Provincia di Grosseto, alcune richieste condizionanti il loro parere favorevole sul progetto definitivo che hanno imposto l'elaborazione da parte dei professionisti incaricati di una variante tecnica sul documento originario che è stata poi approvata con delibera di Giunta comunale n. 33 del 10.4.2014, assunta con la partecipazione del Sindaco sig. Ortelli Sergio e l'assistenza del Segretario comunale sig. Longo Daniele e preceduta da proposta conforme e parere di regolarità tecnica del sig. Petrini Alessandro.

Ancora quest'ultimo, in una nota del 4.9.2014, informava la Regione Toscana che, in attuazione dell'art. 91, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, il coordinatore per la progettazione aveva indicato, nell'apposito piano di sicurezza, la necessità di procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale doveva essere collocato il cantiere al fine di scongiurare il rischio di esplosione derivante dall'innesto accidentale di un ordigno bellico.

Ora, a prescindere del tenore letterale di tale informativa, contrariamente a quanto asserito dalla Procura regionale nell'atto di citazione, secondo cui l'esecuzione della c.d. "bonifica bellica" sarebbe stata decisa in mero ossequio al succitato dato normativo all'epoca non entrato ancora in vigore, risulta invece che effettivamente è stato il

progettista incaricato dell'intervento di bonifica e MISP a ravvisare, nel Piano di sicurezza e coordinamento redatto il 17.6.2014 in qualità di coordinatore della sicurezza (pag. 6), la sussistenza del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi durante le attività di scavo nell'area di cantiere e a ritenere conseguentemente necessaria una bonifica preventiva all'inizio dei lavori in questione, ad opera di Impresa specializzata e previo parere vincolante dell'Autorità militare competente per territorio.

Risulta poi che l'Ente ha prontamente (in data 19.6.2014) inoltrato al competente 5° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM di Padova l'apposita domanda tesa ad ottenere il nulla osta per le relativa operazioni, che però è stato rilasciato solo il 2.10.2014. I lavori sono stati affidati con determinazione del sig. Petrini Alessandro n. 337 del 29.12.2014 (in cui nelle premesse viene dato atto della valutazione di necessità compiuta dal coordinatore della sicurezza) e la relativa esecuzione è stata avviata in via d'urgenza il 26.1.2015. Piuttosto presto, tuttavia, ne è stata disposta la sospensione su richiesta dell'impresa appaltatrice (del 5.2.2015) in cui si rappresentava la sopravvenienza di problematiche di carattere tecnico inerenti allo stoccaggio del materiale da scavare e vagliare secondo le prescrizioni impartite dall'autorità militare. Effettivamente, poi, la bonifica bellica in questione non è stata mai portata a conclusione.

Come visto in narrativa, l'epilogo della vicenda relativa al finanziamento regionale a fondo perduto è contraddistinto, in particolare, dagli ultimi solleciti rivolti dalla Regione Toscana al Comune di Isola del Giglio per

la realizzazione e rendicontazione dell'intervento di MISP entro il 31.12.2015, dalle richieste della stessa Regione indirizzate all'Autorità di Gestione del POR FESR e al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per ottenere una proroga del termine di conclusione dell'intervento programmato, del tentativo infruttuoso asseritamente posto in essere dal Comune per affidare il lavori di bonifica della ex discarica al gestore unico del servizio integrato dei rifiuti dell'ATO SUD, nonché infine dalla revoca della concessione del contributo disposta con provvedimento regionale del 4.11.2015 per accertata impossibilità di esecuzione dei lavori e di chiusura delle relative operazioni di spesa entro il termine prestabilito.

Una prima considerazione che emerge dalle circostanze fattuali sopra richiamate è dunque che ai convenuti esponenti del Comune di Isola del Giglio non possa essere attribuito, come invece sostenuto dalla Procura regionale, un comportamento assolutamente inerte ("*abnorme inerzia*" si legge nell'atto di citazione) di fronte all'opportunità offerta dal finanziamento regionale a fondo perduto ottenuto per realizzare l'intervento di bonifica e MISP della discarica in questione, la cui necessità era già stata sancita dalla precedente Amministrazione ed è poi divenuta indifferibile a seguito delle condanne inflitte dalla CGUE.

Non si ravvisa infatti da parte dei convenuti quella completa inattività o inoperosità corrispondente al significato letterale degli enunciati usati per le contestazioni mosse a loro carico, e neppure traspare un loro totale disinteresse per l'obiettivo da perseguire o, peggio ancora, un loro intento di accantonare in qualche modo il progetto intrapreso.

Su un piano puramente obiettivo si possono piuttosto rilevare le azioni poste in essere, sia per realizzare tempestivamente le condizioni amministrative richieste dal bando regionale del 2011 per l'accesso al contributo a fondo perduto (approvazione del progetto definitivo di bonifica e MISP della discarica), sia per consentire alcuni pur limitati progressi del procedimento (affidamento della caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, approvazione della variante al progetto definitivo, atti finalizzati all'effettuazione della bonifica bellica). Si può altresì osservare che ad ostacolare il regolare corso della realizzazione dell'intervento si sono frapposte alcune problematiche e difficoltà non imputabili ad alcuno dei convenuti, quali quelle insorte a seguito, in particolare, delle richieste formulate da due Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi del 15.11.2011 (che hanno comportato la necessaria elaborazione e approvazione della variante al progetto definitivo), nonché dell'accertata necessità di procedere alla bonifica bellica nei siti interessati dai cantieri e dei ritardi e inadempimenti registrati da parte dell'impresa incaricata dell'esecuzione di tale servizio.

3.2 Ciò detto, rimane comunque il dato parimenti oggettivo del mancato compimento dei lavori programmati di MISP e della conseguente perdita del finanziamento a fondo perduto destinato ad assicurarne la copertura. Si tratta allora di verificare se ciò è accaduto, come sostenuto nell'ipotesi accusatoria, a causa di una irragionevole dilatazione delle tempistiche procedurali che avrebbe potuto essere evitata se gli esponenti dell'Amministrazione comunale evocati in giudizio avessero

esercitato i rispettivi poteri e competenze con le dovute modalità legittimamente esigibili.

In tale analisi non è possibile prescindere da una valutazione circa i riflessi che sulla vicenda in esame possono essere derivati dalla situazione straordinaria venutasi a creare a seguito del naufragio della nave da crociera Costa Concordia avvenuto proprio di fronte alla costa dell'isola del Giglio.

È anzitutto senz'altro verosimile che detto disastroso e imprevedibile avvenimento abbia cagionato nell'isola e nella sua comunità un vero e proprio stravolgimento della vita quotidiana. Valga a tal proposito la considerazione che, a far data dal 20.1.2012, per tutto il territorio dell'isola è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (D.P.C.M. 20.1.2012), il quale è stato successivamente prorogato fino alla relativa revoca intervenuta con decorrenza dal 15.9.2014 (come da delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8.8.2014), dopo che il relitto della nave era stato rimosso e trasferito presso altra sede in data 23.7.2014.

Peraltro, già sin d'ora si dispongono di alcuni degli elementi che consentono di ritenere priva di pregio l'affermazione attorea secondo cui l'evento del naufragio, con tutte le conseguenze ad essa collegate, abbia interessato un arco temporale assai più ristretto rispetto al più ampio periodo in cui si sarebbe manifestato l'illecito contestato.

Ed invero, se, come detto, l'azione di responsabilità esperita ha ad oggetto la presunta inerzia degli esponenti comunali convenuti che avrebbe condotto alla revoca del contributo regionale concesso per la

bonifica e MISP della discarica, allora non si può prescindere dal considerare che il progetto definitivo dell'opera è stato approvato il 29.11.2012 (D.g.c. n. 87 di tale data), dunque appena 45 giorni circa prima del disastro (accaduto nella notte del 13.1.2012), e che l'ammissione a finanziamento del progetto è intervenuta solo a maggio del 2012 (D.D. regionale n. 2275 del 22.5.2012), ovvero in un momento in cui il Comune di Isola del Giglio si trovava già da diversi mesi in pieno stato di emergenza.

Inoltre, l'osservazione per cui l'emergenza si sarebbe esaurita ben prima della scadenza del termine per utilizzare il finanziamento e ultimare la MISP (31.12.2015), oltre a ignorare, sul piano delle conclusioni che l'accusa vorrebbe da ciò far discendere, le complicazioni che sono sopraggiunte nell'esecuzione della già menzionata "bonifica bellica" e sulle quali si tornerà dopo, non tiene altresì nel dovuto conto che deve ritenersi assolutamente credibile la notazione aggiunta nelle memorie difensive per cui la progressiva ripresa della regolare attività amministrativa degli uffici comunali poteva dirsi completata solo a fine 2014.

Del resto, risulta non solo altrettanto plausibile in tale contesto ma anche documentalmente comprovato e giudizialmente acclarato che il naufragio della nave e la prolungata permanenza del relitto abbiano provocato un forte impatto nell'organizzazione e gestione del Comune di Isola del Giglio, avendo costretto l'Amministrazione e gli uffici comunali a un impegno in prima linea e a un gravame lavorativo per occuparsi delle incombenze straordinarie e delle problematiche inedite

innescate dall'emergenza.

La sentenza del Tribunale di Grosseto n. 115 del 10 luglio 2015, richiamata dalle difese ed emessa nell'ambito dei procedimento penale in cui il Comune dell'Isola del Giglio si era costituito parte civile, nella parte in cui esamina la domanda di risarcimento del danno derivante dai "*costi sostenuti in considerazione del fatto che il personale alle dipendenze del Comune non ha potuto svolgere la propria attività amministrativa essendosi dovuto dedicare all'emergenza Costa Concordia*", ne ha riconosciuto la fondatezza precisando testualmente che "*Non è contestabile che gran parte del personale alle dipendenze del piccolo Comune dell'isola del Giglio era sostanzialmente messo a disposizione del Responsabile della locale Protezione civile per far fronte alia situazione emergenziale venutasi a creare a seguito del naufragio della nave e della permanenza del relitto sino all'estate del 2014. Può dunque ritenersi dimostrato che i dipendenti erano sicuramente occupati, per una certa parte del loro orario lavorativo, nell'espletamento di attività connesse alla gestione emergenziale suddetta, …* ". Nell'occasione, l'autorità giudiziaria ha quindi accertato la sussistenza dell'*an* della voce di danno emergente subita dall'Ente Comune a causa dell'aggravio di lavoro degli uffici comunali (rinviando la determinazione del solo *quantum*).

Evidenza delle ripercussioni derivanti dalla cennata situazione emergenziale sull'attività ordinaria di un Ente di ridotte dimensioni quale il Comune di Isola del Giglio è riscontrabile anche nelle ordinanze contingibili e urgenti n. 5 del 16.01.2012 e n. 17 dell'11.09.2013 del

Sindaco sig. Ortelli Sergio, con le quali, a seguito di specifica richiesta del responsabile della Protezione Civile locale, prima undici e poi tredici dipendenti, incluso in entrambi i casi il convenuto sig. Petrini Alessandro (all'epoca già nominato responsabile del procedimento di bonifica della discarica), sui sedici dell'organico complessivo dell'Ente, sono stati messi a disposizione della Protezione Civile per far fronte alle concrete esigenze del caso. Nel secondo provvedimento si legge persino che su richiesta, anche verbale, del responsabile della locale Protezione Civile, i responsabili d'area del Comune di Isola del Giglio dovevano provvedere a mettere a disposizione dello stesso il personale del proprio settore.

Anche le varie delibere di Giunta comunale (la prima è la n. 45 del 20.7.2012, l'ultima è la n. 75 del 19.11.2014) con le quali è stato affidato, e poi continuamente rinnovato fino al 30 giugno 2015, l'incarico a un soggetto esterno per il servizio di supporto al Sindaco, alla Giunta e al settore amministrativo complessivamente considerato, con specifico riferimento alla gestione dell'emergenza Costa Concordia e con oneri a carico della compagnia di navigazione titolare della nave, nelle motivazioni espresse nelle premesse riportano tra l'altro che, a seguito del disastroso incidente in questione, il Comune è stato chiamato a occuparsi di una serie di interventi che hanno generato una notevole mole di lavoro tale da costringere tutte le aree dell'Ente a tralasciare il lavoro quotidiano d'istituto e che tutto il personale del Comune e in particolare quello dell'Ufficio Tecnico, della Segreteria Amministrativa, dell'Ufficio Ragioneria e della Polizia Municipale, oltre a supportare il

Sindaco nello svolgimento delle sue mansioni, in mancanza di un supporto di *staff* di cui lo stesso era privo per questioni di dimensione della struttura comunale, era impegnato per la maggior parte del tempo lavorativo con incombenze connesse alla situazione straordinaria sorta. Con riferimento specifico al Sindaco sig. Ortelli Sergio si rileva che, oltre al dato inoppugnabile (nello specifico riferibile parimenti anche al Segretario comunale sig. Longo Daniele) emergente dagli elementi surriferiti per cui era venuto a trovarsi a capo di una struttura organizzativa in larga parte distolta, per causa di forza maggiore, dall'ordinaria attività amministrativa e dai compiti di supporto allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, risulta altresì che egli stesso era stato assorbito in prima persona nella gestione emergenziale.

In primo luogo, in base all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20.01.2012 che aveva nominato il Commissario governativo delegato alla gestione dell'emergenza conseguente al naufragio, il Sindaco stesso è stato membro istituzionale del Comitato con funzioni consultive costituito a supporto dello stesso Commissario per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati e al fine del raccordo della sua azione con tutti gli Enti e le Amministrazioni dello Stato coinvolte (art. 4). Considerando sia il ruolo di rilievo attribuito a tale organo nel suddetto provvedimento istitutivo sia la particolare quantità e difficoltà degli interventi da porre ed effettivamente posti in essere per il superamento del contesto emergenziale, appare persuasiva l'asserzione della difesa del convenuto in questione, peraltro sul punto non contestata dalla controparte attorea, per cui l'attività di tale

Comitato è stata continuativa e ininterrotta, comportando, tra l'altro, circa n. 400 riunioni nel periodo in questione.

La stessa difesa richiamata afferma altresì che il Sindaco ha fatto parte, ed è ancora, membro dell'Osservatorio per il monitoraggio dei fondali istituito dal menzionato Commissario delegato con decreto n. 2923 del 14.6.2012 e tuttora attivo; in conformità alla conferenza dei servizi del maggio 2012 relativa all'emergenza Concordia che aveva stabilito la realizzazione attraverso tale organismo, anche dopo la rimozione del relitto, il sindaco era titolare di ulteriori attività di interesse ambientale, delle quali viene fornita descrizione riepilogativa mediante richiamo al contenuto di una nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (prot. n. 104909 del 27.6.2023) indirizzata al Sindaco del Comune di Isola del Giglio.

Le suesposte evidenze, messe in luce dalle difese dei convenuti, sono sufficienti per smentire l'argomento di replica usato dalla Procura regionale, per sminuire l'impatto della vicenda relativa al naufragio della Costa Concordia sull'attività dell'Amministrazione e degli uffici del Comune di Isola del Giglio, secondo cui non sussisterebbero organi o cariche del predetto Comune che siano stati affidatari di particolari e assorbenti incombenze al riguardo, posto che, all'epoca, per la gestione dell'emergenza furono nominati soggetti esterni all'Ente, ovvero un Commissario delegato e un soggetto attuatore, e che ancora a un altro soggetto esterno fu possibile affidare il cennato incarico di supporto al Sindaco e agli uffici comunali, pagato con fondi provenienti dalla compagnia di navigazione. Siffatto sillogismo, peraltro, si rivela altresì

fallace in quanto inidoneo di per sé a dimostrare che i suddetti soggetti esterni abbiano potuto sostituirsi al Sindaco e agli uffici comunali stessi nelle decisioni e nelle attività necessarie per rispondere alle inedite esigenze del territorio e della comunità locale sorte nel contesto emergenziale.

Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, è da ritenersi senz'altro realistico che, come sostenuto dalle difese, la situazione straordinaria ed emergenziale in cui il Comune di Isola del Giglio si è trovato a operare, che ha presumibilmente influito sull'individuazione delle priorità dell'azione amministrativa, abbia comportato anche delle ricadute sull'*iter* concernente la realizzazione della MISP dell'ex discarica comunale, ad esempio rallentando l'azione amministrativa funzionale alla medesima.

Sul punto, tuttavia, occorre svolgere alcune precisazioni.

Anzitutto, deve essere chiaro che questo Collegio non reputa il suddetto stato emergenziale come di per sé avente valenza scriminante generale idonea a giustificare qualunque inefficienza, inadempienza o inerzia che si siano verificate nell'attività degli organi e uffici del Comune di Isola del Giglio nel periodo in questione, men che meno quelle che abbiano cagionato danni erariali in pregiudizio dell'Ente stesso o di altre amministrazioni.

Tale approccio vale in linea di principio anche riguardo al caso in esame, con riferimento al quale, tuttavia, il dato del contesto eccezionale di riferimento deve necessariamente entrare nella valutazione circa la sussistenza o meno di tutti gli elementi della

responsabilità erariale nelle condotte osservate dagli esponenti comunali convenuti di fronte agli ostacoli oggettivi ad essi non imputabili che, come visto più sopra, si sono contrapposti al regolare corso del procedimento di realizzazione della MISP della discarica comunale.

Chiarito ciò, l'attenzione va in particolare riposta, visto il decisivo ritardo che ne è scaturito, sulle modalità di gestione della vicenda della "bonifica bellica" della discarica, la cui esecuzione, come visto più sopra, è stata disposta con determina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva dott. Petrini Alessandro a seguito della dichiarazione di necessità del progettista coordinatore della sicurezza dei lavori di MISP.

Al riguardo, non si concorda con la prospettazione attorea secondo cui la decisione di effettuare tale operazione aveva carattere pretestuoso e finalità dilatoria e dissimulatoria del colpevole ritardo già accumulato nella realizzazione della MISP, poiché si ritiene invece che essa possa trovare giustificazione nella scelta di non correre alcun rischio del verificarsi, in quel territorio già segnato dalla tragedia del naufragio della nave davanti alle sue coste, di incidenti drammatici a danno dei lavoratori destinati a operare nelle aree di scavo della discarica, nonché nella convinzione che essa non compromettesse la possibilità di concludere la MISP della discarica nei tempi prestabiliti per godere del finanziamento assegnato dalla Regione Toscana.

Più precisamente, infatti, si osserva che il dott. Petrini Alessandro, prima di ordinare i lavori di bonifica bellica, avrebbe potuto svolgere, anche insieme allo stesso progettista coordinatore della sicurezza, un

approfondimento circa la reale utilità e necessità di tale precauzione, in particolare verificando se il paventato pericolo di esistenza di ordigni bellici nell'area trovasse ragione in rilievi concreti e in dati storici oggettivamente riscontrabili di cui effettivamente non veniva fatta menzione nel Piano della sicurezza.

Invece, nel brevissimo lasso temporale in cui è maturata la decisione (come visto, il Piano di sicurezza e coordinamento reca la data del 17.6.2014, mentre la richiesta del nulla osta dell'autorità militare è del 19.6.2014, appena due giorni dopo), il convenuto in questione ha meramente prestato fede all'indicazione proveniente dal progettista, procedendo di conseguenza. Ma siffatto comportamento può essere compreso, e l'errore di valutazione in esso eventualmente ravvisato può essere scusato, considerando appunto che la situazione emergenziale in corso, per un verso, ben poteva avere avuto un effetto catalizzatore dell'agire in generale dell'Amministrazione comunale e nello specifico del Responsabile dell'Area Tecnica nonché RUP di molteplici lavori pubblici, con conseguente minor tempo a disposizione per occuparsi e risolvere questioni problematiche e inedite come quella della reale esigenza di una preliminare bonifica bellica della discarica da mettere in sicurezza, per altro verso, come detto sopra, ben poteva indurre a preferire la soluzione intrapresa in quanto senz'altro idonea a scongiurare il rischio di eventi tragici che si sarebbero sommati a quello del naufragio. Il dott. Petrini Alessandro, d'altronde, neppure poteva ragionevolmente prevedere le complicazioni, i ritardi e l'inadempienza finale che, per cause a lui non imputabili, si sono verificate

nell'esecuzione della bonifica bellica e che hanno determinato l'impossibilità di avviare per poi completare i lavori di MISP della discarica in tempi utili.

Le stesse considerazioni valgono a maggior ragione per gli altri due odierni convenuti, ovvero il Sindaco e il Segretario comunale dell'Ente, dovendosi presumere, come accennato, il loro pieno e diretto coinvolgimento in tutte le complesse attività imposte dallo stato emergenziale in virtù delle loro responsabilità, rispettivamente, di vertice e di coordinamento di strutture e uffici comunali in larghissima parte assorbiti in quelle incombenze di carattere straordinario. Anch'essi, infatti, nell'esercizio dei vari poteri e funzioni di pertinenza (impulso, supervisione, sostituzione, avocazione, eccetera) nell'ambito del procedimento di MISP della discarica comunale, non potevano di certo trascurare o autonomamente disattendere la valutazione tipicamente tecnico-discrezionale, proveniente da professionista provvisto delle specifiche competenze e confermata dal dirigente responsabile dell'area tecnica dell'Ente, circa l'utilità dell'attività di bonifica bellica ai fini di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da impiegare nell'area.

3.3 In buona sostanza, dunque, si ritiene che la combinazione tra gli effetti conseguiti sull'ordinaria azione amministrativa del Comune di Isola del Giglio a causa del perdurare della situazione emergenziale connessa all'evento del naufragio della nave Concordia e il verificarsi nel corso del procedimento di MISP della ex discarica comunale di problematiche imprevedibili e non imputabili agli odierni convenuti (tra

cui, in particolare, l'esigenza di soddisfare le condizioni poste da altre Amministrazioni per l'approvazione del progetto definitivo e la prospettata necessità di eseguire la bonifica bellica delle aree interessate), porta ad escludere la configurabilità di una connotazione gravemente colposa nelle condotte commissive e omissive degli stessi esponenti comunali evocati in giudizio.

Come riferito in narrativa, la Procura erariale articola e argomenta gli addebiti concernenti la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave in capo ai convenuti, procedendo ad individuare per ciascuno di essi, in rapporto alle rispettive posizioni e funzioni ricoperte all'interno del Comune di Isola del Giglio (segnatamente, Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva nonché responsabile unico del procedimento dell'intervento in questione, Sindaco e Segretario comunale), i diversi specifici obblighi e incombenze su di essi gravanti in relazione all'opera di MISP della discarica, per poi affermare la loro ingiustificata condotta inerte od omissiva nonostante la piena (o comunque doverosa) cognizione delle varie evoluzioni della vicenda e, infine, dedurre che se ognuno di loro avesse assolto ai doveri d'ufficio e esercitato i poteri di competenza con la diligenza minima esigibile, sarebbe stata senz'altro assicurata la tempestiva ed adeguata definizione della procedura di messa in sicurezza permanente dell'ex discarica, così da non perdere il finanziamento a fondo perduto concesso dalla Regione.

Questo Collegio, invece, ha anzitutto già escluso in partenza la totale inerzia dei convenuti assunta nell'atto di citazione, non riscontrando nei confronti dei medesimi quelle condotte omissive "*contraddistinte da*

assoluto disinteresse e sprezzante trascuratezza per i doveri d'ufficio" che la giurisprudenza contabile richiede ai fini dell'imputazione a titolo di colpa grave (cfr., *ex multis*, Sez. giur. Puglia, sent. n. 565/2021 e Sez. giur. Liguria, sent. n. 159/2021).

Inoltre, secondo una valutazione prognostica effettuata *ex ante* e in relazione alle descritte specificità del peculiare contesto di riferimento e delle difficoltà insorte nel procedimento di MISP, non si ravvisano nella fattispecie esaminata i tratti della inescusabile e massima negligenza e della manifesta superficialità nell'adempimento dei doveri d'ufficio che integrano la nozione generale di colpa grave ricavabile dall'elaborazione giurisprudenziale (in argomento cfr. anche Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 23/A del 1998 e sent. n. 56/A del 1997). Al riguardo si richiama altresì la consolidata giurisprudenza contabile per cui il grado di esigibilità di una condotta normativamente prevista va valutato "*in ragione delle condizioni concrete nelle quali è stato posto in essere il comportamento*" (Sez. II centr., sent. n. 637/2015) e tenuto conto dell'eventuale presenza di "*oggettive ed eccezionali difficoltà*" nello svolgimento dello specifico compito d'ufficio (Sez. III Centr., sent. n. 155/2020 e Sez. giur. Liguria, sent. n. 62/2022).

Come noto, poi, tra i parametri oggettivi valorizzati dalla giurisprudenza ai fini del concreto accertamento circa la sussistenza o meno della colpa grave viene ricompreso il "*livello di funzionalità dell'organizzazione*" (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 66 del 1997).

Viene allora in rilievo l'elemento delle ridotte dimensioni, sia degli uffici comunali nel loro complesso, con un organico in servizio di n. 16

dipendenti di cui ben n. 11 e poi n. 13 unità (tra cui il sig. Petrini Alessandro) messi con ordinanza sindacale al servizio del Responsabile della Protezione Civile locale per le operazioni connesse alla gestione emergenziale nell'isola, sia di conseguenza dell'ufficio Area Tecnica competente per il procedimento di MISP che, in base a quanto rappresentato nella comparsa di risposta del sig. Petrini Alessandro, era composto da quest'ultimo in qualità di responsabile e da sole altri due unità di personale e doveva farsi carico anche delle incombenze relative alle procedure selettive per l'affidamento di tutti gli interventi, non disponendo il Comune di Isola del Giglio di un apposito Ufficio gare. Ora, se è vero che, come evidenziato dalla Procura regionale, l'assegnazione del suddetto personale era prevista "*compatibilmente con i compiti di istituto*", è altrettanto vero che dalla struttura organizzativa del Comune già così impegnata in gravi e sopravvenute incombenze di carattere straordinario era sì lecito attendersi comunque l'assolvimento di funzioni e incombenze ordinarie dell'Ente, ma anche un'accresciuta difficoltà ad operare efficacemente e tempestivamente di fronte a problematiche peculiari come quelle sorte nell'ambito del procedimento di MISP.

E ancora, volendo seguire l'oramai affermata ricostruzione della concezione della colpa grave in chiave "normativa", in cui si attribuisce rilievo, ai fini del giudizio di riprovevolezza circa una condotta antigiuridica, all'elemento della "*prevedibilità ed evitabilità di un determinato evento, in una determinata situazione*" concreta (cfr. Sez. I Centr., sent. n. 200/2023 e la giurisprudenza contabile, amministrativa

e della Corte di Cassazione ivi richiamata), va altresì considerato che nella fattispecie in esame il pericolo del verificarsi dello specifico danno erariale oggetto della contestazione attorea, consistente nella spesa per il finanziamento a debito contratto per realizzare la MISE della discarica in località Le Porte e così evitare l'applicazione delle maggiori sanzioni periodiche inflitte dalla Corte di giustizia europea alla Repubblica Italiana con effetto fino al perdurare dell'inadempimento in ordine alla messa in sicurezza delle discariche non a norma, si è prospettato concretamente soltanto dopo la pubblicazione della sentenza di condanna in questione, avvenuta nel mese di dicembre del 2014.Tutto ciò in un momento in cui sarebbe stato ormai difficile se non impossibile, date le precedenti difficoltà determinanti il ritardo accumulato, realizzare la MISP della discarica entro il termine del 31 dicembre 2015 fissato per poter beneficiare del finanziamento regionale a fondo perduto.

Per le ragioni ormai più volte evidenziate, è piuttosto da ritenersi che, anche volendo ammettere che i periodi di stallo e i rallentamenti verificatisi nello svolgimento del procedimento amministrativo relativo all'intervento di bonifica e MISP della ex discarica avrebbero potuto essere evitati o limitati dagli odierni convenuti mediante talune condotte rientranti nell'esercizio dei poteri e competenze di rispettiva pertinenza, a carico degli stessi convenuti può al più essere ravvisato un atteggiamento psicologico integrante la colpa lieve, come tale non sufficiente per fondare l'imputazione della responsabilità amministrativa.

4. L'esito delle suesposte considerazioni esime questo Collegio

dall'esame e valutazione degli altri profili posti dalla Procura contabile a fondamento dell'azione erariale e costituenti oggetto degli argomenti difensivi dei soggetti evocati in giudizio. Ciò in quanto, ai fini della presente decisione, si rivela sufficiente rilevare, in base alle suddette motivazioni, l'insussistenza nella fattispecie della componente strutturale dell'illecito amministrativo rappresentato dall'inosservanza dolosa o gravemente colposa degli obblighi di servizio posti in capo ai convenuti esponenti comunali, ovvero di elemento costituivo indefettibile per la contestazione di responsabilità erariale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20.

In conclusione, pertanto, si ritiene di non poter accogliere la richiesta di condanna per nessuno degli odierni convenuti.

5. In conformità all'art. 31, comma 2, c.g.c., alla accertata esclusione della responsabilità amministrativa dei convenuti per le ragioni esposte consegue la liquidazione in loro favore delle spese di lite da porre a carico del Comune di Isola del Giglio secondo quanto stabilito in dispositivo, in cui si è tenuto conto della presentazione di comparse di risposta sostanzialmente sovrapponibili per due convenuti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando con riferimento al **giudizio iscritto al n. 63004** del registro di segreteria, rigetta la domanda.

Liquida le spese di giudizio spettanti per le difese dei convenuti, negli importi stabiliti, rispettivamente, in euro 3.000,00 (*tremila/00*) complessivi per i difensori dei sigg.ri Petrini Alessandro e Ortelli Sergio

e in euro 2.000,00 (*duemila/00*) per il difensore del sig. Longo Daniele, cui si aggiunge in entrambi i casi il rimborso forfettario di spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Il relativo onere è posto a carico del Comune di Isola del Giglio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2023.

L'estensore

Claudio Guerrini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Angelo Bax

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 25/06/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

Firmato digitalmente